



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 11 marzo 2014
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2012/0361 (COD)**

**7344/1/14
REV 1 ADD 1**

**CODEC 662
AVIATION 63**

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
Oggetto:	Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la segnalazione di taluni eventi nel settore dell'aviazione civile, che modifica il regolamento (UE) n. 996/2010 e abroga la direttiva 2003/42/CE, il regolamento (CE) n. 1321/2007 della Commissione e il regolamento (CE) n. 1330/2007 della Commissione. (prima lettura) - Adozione dell'atto legislativo (AL + D) = Dichiarazione

Dichiarazione della Commissione sulla clausola relativa alla mancanza di parere

La Commissione sottolinea che è contrario alla lettera e allo spirito del regolamento (UE) n. 182/2011 ricorrere sistematicamente alla deroga ivi prevista all'articolo 5, paragrafo 4, secondo comma, lettera b). Il ricorso a tale disposizione deve rispondere ad una necessità specifica di derogare alla regola di principio secondo cui la Commissione può adottare un progetto di atto di esecuzione quando non è espresso alcun parere. Dato che si tratta di un'eccezione alla regola generale stabilita dall'articolo 5, paragrafo 4, il ricorso al secondo comma, lettera b), dello stesso paragrafo non può essere considerato semplicemente un "potere discrezionale" del legislatore, ma deve essere interpretato in maniera restrittiva e deve quindi essere giustificato.

La Commissione prende atto dell'accordo concluso dal Parlamento europeo e dal Consiglio sul ricorso a tale disposizione, ma si rammarica che la suddetta giustificazione non figuri in un considerando.
